

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA V.C.O. DI OMEGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER ATTIVITA' DI MEDICO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.LG.VO N. 230/95, ART. 61 COMMA 3 E ART. 83, PRESSO IL PRESIDIO "SS. ANTONIO E BIAGIO". ANNO 2012.

TRA

l'Azienda Sanitaria V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL V.C.O.), con sede in 28887 Omegna (VB), via Mazzini, 117 – P. I. 00634880033 – rappresentata dal Direttore Sanitario f.f. di Commissario, Dr. Renzo Sandrini, nato ad Omegna il 04/10/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda stessa

E

L'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, CF e P. IVA 01640560064, (di seguito per brevità denominata l'Azienda) rappresentata, in forza dei poteri conferiti con deliberazione n. 91 del 30/01/2009 e ss.mm.ii., dal Direttore Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo del Personale, dr.ssa Patrizia Nebiolo nata ad Alessandria (AL) il 01/10/1964 e domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Azienda, in Alessandria, Via Venezia, 16

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1


Oggetto della convenzione

L'ASL V.C.O. si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza per attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs.vo n. 230/95, art. 61 comma 3 e art. 83, da effettuarsi presso la S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera che riguarderà un totale approssimativo di circa 600 visite, suddivise tra i dipendenti che necessitano di frequenza annuale o semestrale, per un impegno orario complessivo, nell'arco dei dodici mesi, di n. 500 ore comprensive degli obblighi derivanti dal D.Lgs.vo n. 230/95 e ss.mm.ii.

ART. 2

Modalità della consulenza

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta da un Dirigente Medico, individuato nella persona del dr. Giorgio Gambarotto, Medico Competente dell'ASL V.C.O., al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'ASL di appartenenza.



Gli accessi saranno concordati tra il Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera ed il Professionista dell'ASL V.C.O. Al Professionista è riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della consulenza, fermo restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire, da parte del Responsabile della Struttura, un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti.

ART. 3 Determinazione del compensi

L'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere all'ASL V.C.O. il compenso delle prestazioni professionali di cui al presente accordo, determinato sulla base delle Circolari della Regione Piemonte n. 1136/U.C./SAN del 04/04/2006 e n. 2477/U.C./SAN del 14/08/2006 che prevedono il compenso di € 60,00/ora per l'attività di consulenza, per un ammontare complessivo (comprensivo del tempo di viaggio impiegato definito forfetariamente in 1 ora tra andata e ritorno, al costo di € 30,00/ora), calcolato su dodici mesi pari a €. 38.400,00 (comprensivo di IRAP ed inclusa di IVA ordinaria di legge).

Il rimborso delle spese chilometriche di viaggio e del pedaggio autostradale sarà liquidato direttamente al professionista.

Resta inteso che l'Azienda Ospedaliera provvederà agli eventuali opportuni conguagli in caso di aumento o diminuzione del numero di dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria e le eventuali maggiorazioni dovute per legge.

ART. 4 Modalità di pagamento

L'Azienda Ospedaliera trasmetterà all'ASL V.C.O., con cadenza trimestrale, il rendiconto della attività rese in applicazione del presente accordo, previa periodica relazione del Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 5 Durata dell'accordo

La presente convenzione ha validità per l'anno 2012.

Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della consulenza di cui trattasi, previo accordo scritto tra le Parti e nuova stipula.

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 6

Responsabilità civile, copertura assicurativa e sicurezza ambienti di lavoro

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare costituiscono esercizio di attività libero-professionale, ai sensi del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica del S.S.N.; pertanto, in applicazione dell'art. 21 del Contratto medesimo, è a carico dell'ASL V.C.O. la copertura assicurativa del personale medico utilizzato, per i rischi correlati allo svolgimento di tale attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale).

La copertura assicurativa per i rischi di infortunio, ivi compresi quelli in "itinere", è garantita dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria con apposita polizza infortuni per il personale dipendente operante in regime di convenzione all'interno delle proprie strutture, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle stesse, con capitale assicurato di Euro 260.000,00 per morte ed invalidità permanente senza franchigia.

Il costo verrà posto a carico dell' Azienda Ospedaliera di Alessandria come da Circolare della Regione Piemonte 2582.53.790 del 15.04.1996.

L'Azienda Ospedaliera consegna all'ASL V.C.O. la nota informativa sui rischi per la sicurezza e la salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ex artt. 21 e 22 D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.).

Sarà cura dell'ASL V.C.O. stessa provvedere alla materiale consegna del documento ai propri dipendenti che prestano le attività in convenzione.

ART. 7

Privacy

L'Azienda Ospedaliera e l'ASL V.C.O., ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs.n. 196/2003, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'ASL V.C.O. assicura che il proprio dipendente s'impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Azienda Ospedaliera, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 8
Controversie

Ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di Alessandria.

ART. 9
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

ART. 10
Registrazione

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 42/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe – parte II, art. 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria
"V.C.O." di Omegna
Il Direttore Sanitario
f.f. di Commissario
Dr. Renzo Sandrini

Per l'Azienda Ospedaliera
"SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo" di Alessandria
Dr.ssa Patrizia Nebiolo
